

ABSTRACT di Clemente Ciampolillo

XXI° dottorato di Ricerca

Diritto tributario delle Società

Università LUISS "Guido Carli" - Roma

Direttamente investito dalla duplice riforma - societaria e tributaria - del 2003, l'istituto del recesso del socio presenta oggi numerosi elementi sostanziali di novità che tendono a configurarlo in modo profondamente diverso rispetto al passato, tanto nelle norme di diritto positivo quanto nei principi generali cui soggiace.

Dal punto di vista civilistico, il quadro istituzionale delle società di carattere personale ed associativo risulta sostanzialmente immutato; di riflesso, lo scioglimento del vincolo limitatamente al singolo socio non presenta margini di novità degni di nota.

Ben diverso il discorso per le società di capitali, oggetto di una rivisitazione sistematica complessiva a mezzo della c.d. riforma Vietti e, di conseguenza, da riconsiderare nella loro nuova percezione socio-economica perseguita dal legislatore, prima ancora che negli aspetti formali delle singole norme applicabili.

Tradizionalmente trattato con particolare riguardo, in considerazione degli effetti disgreganti ad esso associati, soprattutto in relazione al patrimonio della società partecipata ed alle diminuite prospettive reddituali dell'impresa interessata, il recesso del socio si configura come una "cartina al tornasole" delle linee-guide utilizzate dal legislatore per bilanciare interessi inevitabilmente contrapposti: da un lato, quelli della maggioranza societaria, rivolti ad una gestione collettiva efficiente e rapida nell'orientarsi tra le mutevoli esigenze del mercato; dall'altro, quelli del singolo investitore, spesso un piccolo risparmiatore, a reagire alle decisioni della maggioranza suscettibili di danneggiare il proprio investimento o, comunque, di modificare i termini che erano presenti al momento del suo ingresso in società. L'effetto cui si assiste, nella nuova normativa, è quello di un deciso ampliamento dell'autonomia statutaria e del c.d. "ordinamento societario", comunque integrato all'ordinamento di fonte legale.

Nell'ambito delle società di capitali, quindi, l'istituto del recesso del socio si presenta profondamente diverso rispetto al passato, sicuramente più ampio e rafforzato sotto i diversi aspetti, generalizzati, del potenziamento dell'autonomia statutaria, della previsione di nuove e diverse ipotesi di scioglimento del rapporto particolare, di modalità di determinazione del valore della partecipazione ancorate al suo valore effettivo e non già meramente contabile. Più in generale, nell'ambito delle diverse concezioni emergenti dalle teorie generali del diritto delle società (e, quindi, in termini di motivazioni ideologiche) si finisce per il rimarcare un "recupero" della prospettiva contrattualistica che, tuttavia, non sviscila il contrapposto principio c.d.

maggioritario, limitandosi a cercare un nuovo punto di equilibrio tra i due opposti modi di vedere l'ampiezza della libertà contrattuale da riconoscere all'interno nell'ordinamento statale.

Il recesso dal vincolo societario, dunque, nel diritto positivo post-riforma vede aumentare gli strumenti di *exit* riconosciuti in capo al socio (di minoranza) dissenziente, astenuto o assente, pur se a scapito degli (alternativi) strumenti di *voice*, sensibilmente depotenziati ma parimenti riconosciuti dall'ordinamento a tutela dei suoi interessi e sui quali, in passato, il legislatore aveva invece puntato per garantire equilibri gestionali corretti.

Cambia, quindi, il bilanciamento dei poteri della maggioranza e dei diritti della minoranza, ora maggiormente affidato al negoziato tra le parti. Una radicale modificazione del modo stesso di vedere il socio: non più soggetto deputato al concorso (ed al controllo) della gestione della società di appartenenza, ma comunque impossibilitato a sottrarsi al vincolo contrattuale, quanto piuttosto un investitore di capitali, al quale la riforma conferisce ora maggiori strumenti - deterrenti, per i gruppi di soci costituenti la maggioranza societaria - per negoziare sulle decisioni particolarmente problematiche della gestione. E' evidente, infatti, che la possibilità ora offerta al socio di uscire dalla società, sottraendosi in tal modo alle scelte che contraddicono i suoi interessi, nel momento in cui comportano un gravoso impegno economico per la società e per coloro che in essa rimangono - peraltro quantificabile a valori di mercato e non più sul criterio, precedentemente imposto, del valore contabile della partecipazione, assolutamente penalizzante -, si traduce in un importante strumento di contrattazione con gli altri soci e con la maggioranza della società.

Il tutto, realizzato modificando - in un ottica economica, prima ancora che giuridica - la funzione stessa dell'istituto del recesso, ora modellato (nello schema normativo) come strumento di disinvestimento dei capitali apportati in società, alternativo all'alienazione della partecipazione sul mercato.

Il regime tributario continua, invece, a non trovare - nelle norme di diritto positivo che lo riguardano - né un quadro organico e sistematico, né linee-guida interpretative cui riferirsi per poter tentare di accumunare le varie fattispecie attraverso le quali può realizzarsi. Continuano a prevedersi modalità di imposizione differenti, anche in termini di livello di tassazione, a seconda degli schemi giuridici attraverso i quali si determina la liquidazione della partecipazione del socio: cessione a titolo oneroso (ai soci, a terzi o alla stessa società, quando ammesso) oppure rimborso in senso stretto, in quest'ultimo caso con conseguente riduzione del patrimonio o, addirittura, del capitale sociale.

Si tratta del punto di arrivo di una precisa (o inevitabile?) scelta legislativa, più attenta ad ridurre possibili arbitraggi fiscali associabili all'utilizzo del "nuovo" istituto del recesso scaturente dalla

riforma societaria, che non finalizzata a cercare di unificare le varie fattispecie attraverso le quali si realizza il recesso del socio.

Si continua, dunque, ad assistere a differenti trattamenti fiscali tanto in capo al socio uscente, in relazione all'eventuale plusvalore realizzato rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione, quanto in capo al soggetto societario investito dallo scioglimento del vincolo particolare.

A complicare il quadro sono, tra l'altro, intervenuti tanto la nuova disciplina degli utili da partecipazione, che tende ora a distinguere il trattamento fiscale a seconda della natura del soggetto percettore, quanto le nuove norme introdotte dal c.d. "correttivo" del 2005 le quali, all'interno dell'unitaria quantificazione della "differenza di valore" da recesso, chiedono ora di scorporare, in capo al percettore, la quota-parte di plusvalore derivante dalla restituzione di riserve di capitale rispetto al valore fiscale della partecipazione, e la parte (comunque imponibile, ma a diverso titolo di "dividendo") invece riferibile alla restituzione di riserve "di utili".

Un complesso meandro di disposizioni normative, una fitta matassa di regole applicative che finisce per rendere la trattazione dell'argomento quasi casistica e, soprattutto, particolarmente complessa e di difficile comprensione, sotto molteplici punti di vista.